

Diritto di accesso a dati della P.A. contenuti su supporti informatici, ma non riportati in un documento

E' legittimo il diniego opposto dalla P.A. in ordine ad una istanza ostensiva, che sia motivato con riferimento al fatto che i dati richiesti dall'accedente sono contenuti su supporti informatici e detenuti dall'Amministrazione, ma non sono riportati in un documento, quand'anche informatico, già formato e perciò accessibile.

Il Tar Sardegna, Sez. I, con sentenza del 22 gennaio 2026 n. 63, si pronuncia sulla legittimità o meno del diniego di accesso agli atti della P.A., nel caso di istanza ostensiva finalizzata ad accedere a dati della P.A. contenuti su supporti informatici, ma non riportati in un documento.

Nel caso di specie, un Consorzio di Comuni propone ricorso per l'annullamento della nota di una Società (Abbanoa) recante il diniego all'istanza di accesso agli atti formulata dallo stesso Consorzio e per l'accertamento e la declaratoria del diritto del Consorzio ricorrente ad accedere e ad estrarre copia della documentazione richiesta con istanza.

Il Consorzio intercomunale di salvaguardia ambientale espone di gestire, sin dalla sua istituzione, le reti fognarie e l'impianto di depurazione per diversi comuni, svolgendo tali attività per conto di Abbanoa S.p.A. in base a un contratto del 2009. Questo assetto configura una gestione separata di segmenti del servizio idrico, per la quale l'art. 156 d.lgs. n. 152/2006 prevede il riparto della tariffa tra i diversi gestori. Tra le parti è inoltre pendente un giudizio relativo a presunti crediti del Consorzio per il periodo 2019-2021.

In tale contesto, il Consorzio presenta un'istanza di accesso agli atti ex l. 241/1990, chiedendo un report analitico e aggiornato contenente, per ciascun comune interessato dei volumi di acqua potabile fornita, gli importi fatturati per fognatura e depurazione, gli importi riscossi per gli stessi servizi.

Nella stessa istanza viene anche richiesto il pagamento del credito oggetto del contenzioso.

Abbanoa respinge l'istanza, affermando che i dati utilizzati per la liquidazione dei corrispettivi provengono da prospetti EGAS già in possesso del Consorzio e che non esistono documenti amministrativi specifici che riepiloghino i dati richiesti. Non essendo presenti negli archivi ulteriori documenti formati e materialmente esistenti, l'accesso non può essere soddisfatto.

Il Consorzio propone ricorso ex art. 116 c.p.a., sostenendo che l'asserita inesistenza dei documenti sia solo un artificio e che i dati, pur presenti in sistemi informatici, costituiscano comunque documenti amministrativi ai sensi della l. 241/1990.

Il Collegio, pur rilevando le molte questioni giuridiche sollevate dalle parti, individua il punto decisivo nella motivazione del diniego: la società ha semplicemente dichiarato di non aver mai prodotto documenti riepilogativi dei dati richiesti e di non disporre di documentazione esistente relativa ai procedimenti di fatturazione e riscossione.

Il giudice, rigettando il ricorso in quanto infondato, ribadisce il principio consolidato secondo cui l'accesso agli atti è ammesso solo per documenti già esistenti, determinati o determinabili, e non può comportare la creazione ex novo di un documento né attività di elaborazione dati da parte dell'amministrazione. L'accesso riguarda infatti solo documenti già formati e nella disponibilità dell'ente.

Nel caso concreto, il Consorzio richiedeva alla Società un report analitico e aggiornato, contenente dati distinti per ciascun comune sul volume d'acqua erogato e sulle somme riscosse. La Società ha dichiarato che tale documento non esiste, poiché non è mai stato redatto.

Il Consorzio sosteneva che i dati fossero comunque presenti nei sistemi informatici dell'ente, ma il giudice chiarisce che la mera disponibilità di dati grezzi non obbliga l'amministrazione a elaborarli per creare un documento nuovo. Una richiesta che implica la formazione di un documento inesistente è inammissibile.

Inoltre, l'oggetto dell'istanza, ovvero la richiesta di un report, vincola il giudizio, impedendo al ricorrente di modificarla in sede processuale.